

**Regolamento dell'Osservatorio Regionale per la sicurezza nelle scuole del Piemonte**  
approvato nella seduta del 30 gennaio 2024

**Articolo 1 – Denominazione.**

1. È costituito, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2, comma 1, lettera ee), 10, comma 1, 37, comma 12, e 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'Organismo paritetico territoriale denominato Osservatorio Regionale per la sicurezza nelle scuole del Piemonte (di seguito denominato Osservatorio).
2. L'Osservatorio svolge i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e declinati negli Accordi raggiunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2011, 25 luglio 2012 e 7 luglio 2016, nel quadro delle finalità indicate nell'articolo 74 del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009 come integrato dall'art. 1, comma 16, del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, nell'art. 8 del CCNL dell'Area V sottoscritto l'11/4/2006, come integrato dall'art. 5 del CCNL Area V sottoscritto il 15/7/2010 e dall'art. 1 comma 9 del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca 2016-2018.

**Articolo 2 – Sede.**

1. L'Osservatorio ha sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio II, a Torino, presso la cui sede pro tempore sono depositati gli atti. Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazione del presente regolamento.

**Articolo 3 – Funzioni.**

1. L'Osservatorio, in relazione a quanto previsto dalle norme citate nell'articolo 1, svolge i seguenti compiti:
  - a. collabora con le scuole per promuovere e realizzare iniziative di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori (o equiparati) e dei loro rappresentanti;
  - b. elabora, raccoglie e diffonde buone pratiche ai fini prevenzionistici;
  - c. sviluppa e promuove azioni inerenti alla salute e alla sicurezza nelle scuole;
  - d. consulta le realtà associative rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 5, per l'approfondimento delle tematiche affrontate e per acquisire proposte;
  - e. collabora con altri organismi e soggetti impegnati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
  - f. ha funzione consultiva e di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
  - g. intraprende indagini conoscitive dei fabbisogni formativi e compie monitoraggi delle iniziative intraprese, anche al fine di raccogliere e diffondere le buone prassi;
  - h. promuove campagne d'informazione, ricerche, studi ed incontri sull'argomento.
2. Inoltre, l'Osservatorio:
  - a. agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è parificato ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo;
  - b. redige una relazione annuale sulle attività svolte;

- c. può istituire commissioni/gruppi di lavoro per la realizzazione di specifiche iniziative o progetti, anche con la partecipazione delle realtà associative rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 5;
  - d. predispone ogni strumento idoneo a pubblicizzare le sue attività ed iniziative.
3. Per i compiti previsti, la documentazione, le ricerche normative per l'espressione di pareri, i monitoraggi e ogni altra azione approvata, l'Osservatorio prevede le modalità di realizzazione, che sono basate sull'impegno personale di tutti i componenti e/o delle strutture che rappresentano, al di là della mera presenza agli incontri.

#### **Articolo 4 – Composizione.**

1. L'Osservatorio è composto da una parte datoriale e una parte sindacale in composizione paritetica e precisamente da un rappresentante per ogni OO.SS. presente nelle delegazioni trattanti a livello regionale del Comparto Istruzione e ricerca e dell'Area Istruzione e ricerca e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione scelti tra i Dirigenti degli Uffici che costituiscono l'USR.
2. Nel caso in cui un Dirigente sia titolare di due Uffici, qualora non provveda a delegare una unità di personale alle sue dirette dipendenze, ha diritto alla doppia espressione di voto.
3. Ognuna delle parti provvede alla sostituzione dei propri membri qualora necessario.
4. L'Osservatorio è presieduto dalla parte datoriale che svolge anche le funzioni di segreteria.
5. Le realtà associative rappresentative a livello regionale delle diverse componenti specifiche della scuola (studenti, genitori, docenti, DSGA, personale ATA) possono partecipare, senza diritto di voto, agli incontri esclusivamente per attività consultiva, gruppi di studio, progetti, previa formale richiesta. In tal caso, in base all'ordine del giorno, il Presidente provvede alla loro convocazione.
6. L'Osservatorio può invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, anche persone esterne (soggetti istituzionali, esperti, ecc.) qualora lo ritenga necessario per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 5 – Organi.**

1. Il Presidente e il Segretario sono designati dal Direttore Generale dell'USR nel decreto costitutivo.
2. Il Presidente dell'Osservatorio provvede alle convocazioni, anche per il tramite del Segretario, e presiede le riunioni dell'Osservatorio stesso.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente delega a svolgere le sue funzioni un suo sostituto ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
4. Il Segretario dell'Osservatorio ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e curare la tenuta degli atti e della documentazione prodotta.

#### **Articolo 6 – Funzionamento.**

1. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta ne venga fatta espressamente richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti della parte datoriale o sindacale, purché la motivazione sia congruente con le funzioni di cui all'articolo 3.
2. La convocazione è predisposta dal Presidente per il tramite del Segretario ed è inviata, tramite e-mail all'indirizzo comunicato da ogni componente, con un preavviso di norma non inferiore a cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

3. Ogni componente ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno ed il Presidente li inserisce nel primo ordine del giorno della seduta successiva alla richiesta.
4. L'eventuale documentazione relativa ai punti all'Ordine del giorno viene inviata ai componenti contestualmente alla convocazione.
5. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale viene inviato tramite e-mail ai componenti per la verifica ed approvazione che avviene al massimo entro la seduta successiva; copia di esso, sottoscritto, è consegnata a ciascuno dei membri.
6. Nei casi ritenuti opportuni, le sedute potranno svolgersi anche in videoconferenza sincrona, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
  - a. che sia consentito a chi presiede la seduta di accertare l'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  - b. che sia consentito a chi verbalizza la seduta di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  - c. che sia consentito a tutti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti.

#### **Articolo 7 – Validità delle sedute e delle deliberazioni.**

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti dell'Osservatorio, senza distinzione tra parte datoriale e parte sindacale.
2. In caso di assenza, ogni componente può indicare un delegato in sua sostituzione, anche già membro dell'Osservatorio (che in tal caso acquisisce doppia espressione di voto), da comunicare via e-mail al Segretario prima della seduta.
3. Per le modifiche statutarie e per l'approvazione del Regolamento e delle sue modifiche, l'Osservatorio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati.
4. Per tutte le altre questioni delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.
5. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.
7. Ogni membro ha diritto, a richiesta, che nel verbale vengano riportate eventuali motivazioni della propria espressione di voto.

#### **Articolo 8 – Incompatibilità.**

1. In relazione alle specifiche funzioni svolte dall'Osservatorio, lo status di membro è incompatibile con cariche ed incarichi ricoperti all'interno di enti, società e soggetti privati erogatori di attività formative e di consulenza in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro o con rapporto di dipendenza dagli stessi.

#### **Articolo 9 – Accesso agli atti.**

1. I verbali e gli atti inerenti le deliberazioni assunte dall'Osservatorio, di carattere non riservato in quanto non concernenti casi specifici, sono disponibili in apposita sezione del sito web dell'USR. Eventuali atti non pubblicati sono disponibili, a richiesta, oltre che dai componenti formalmente designati, anche dai soggetti che vi abbiano un interesse diretto, attuale e concreto ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 10 – Pubblicità.**

1. Il presente atto ed eventuali successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore dalla data dell'approvazione e sono pubblicati nell'apposita sezione del sito web dell'USR per il Piemonte.

**Articolo 11 – Rinvio.**

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente atto, si avrà riguardo alle disposizioni di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.